

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 108

Ai Produttori interessati

Alle Regioni e PP.AA
Loro sedi

Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)
LORO SEDI

Alle Organizzazioni di Produttori interessate

All' A.G.R.E.A.
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' A.R.T.E.A.
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All' A.V.E.P.A.
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' APPAG
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' ARCEA

Via E. Molè
88100 CATANZARO

All' ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

All' ARGEA
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI

E p.c. Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Veneto
Capofila per l'Agricoltura
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – Roma

A SIN S.p.A.
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Alla Leonardo S.p.A
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA

Alla EY Advisory S.p.A
Via Aurora 43,
00187 ROMA

Oggetto: Concessione dei contributi destinati a favore della filiera del latte bufalino a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 3 aprile 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere — Integrazione alle Istruzioni Operative n. 20 del 5 marzo 2021, n. 21 del 11 marzo 2021 e n. 74 del 27 luglio 2021.

Le presenti Istruzioni Operative integrano le Istruzioni Operative n. 20 del 5 marzo 2021, n. 21 del 11 marzo 2021 e n. 74 del 27 luglio 2021.

L'art. 4 comma 4 del DM 3 aprile 2020, n. 3432 così come modificato dal DM 27 novembre 2020, n. 9344656 dispone che *“Alle imprese di trasformazione del latte bufalino di cui all'articolo 1 lettera f) è riconosciuto un aiuto pari a 10 centesimi di euro per ogni litro di latte di bufala fresco acquistato senza disdette o sconti sul prezzo ovvero acquistato alle condizioni di mercato o contrattuali presenti prima del 1° marzo 2020, che sia successivamente congelato ed utilizzato per la produzione di prodotti DOP ai sensi del decreto dipartimentale del Ministero 19 marzo 2020, n. 899. A valere sulla medesima dotazione e nei limiti di spesa, è concesso alle medesime imprese un aiuto fino a 20 centesimi per ogni litro di latte acquistato nel periodo aprile-giugno 2020 e trasformato in mozzarella di bufala campana dop”*.

In accordo con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, sono ritenuti congrui i prezzi di acquisto del latte non inferiori a 1,35 euro/kg; pertanto, in sede di controlli in loco vengono ammesse all'aiuto le partite di latte di bufala conferite ai caseifici per un prezzo non inferiore a tale prezzo minimo.

Relativamente alla possibilità di includere tra le partite di latte oggetto di aiuto anche quelle conferite dai raccoglitori o da altri caseifici, occorre precisare quanto segue:

1. nel testo del DM 3 aprile 2020, n. 3432 e s.m.i. non si ravvisano elementi che possano comportare l'esclusione di quantità non conferite direttamente dai produttori. Peraltro, tale prassi potrebbe essere giustificata da logiche organizzative o di mercato, ed infatti è già contemplata dalla piattaforma informatica per la rilevazione e la tracciabilità della filiera bufalina;
2. Il latte conferito da raccoglitori od altri caseifici non è prezzato "franco stalla". Ciò comporterebbe la necessità di individuare per tale prodotto una nuova soglia di prezzo minimo;
3. Il latte conferito da caseifici che hanno presentato a loro volta domanda di aiuto potrebbe essere oggetto di doppio contributo.

Per quanto sopra, le partite di latte conferite da raccoglitori e caseifici sono ammesse a contributo a condizione che per le stesse venga prodotta una apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dagli anzidetti conferenti che attesti che tali partite derivano da latte di bufala fresco acquistato ad un prezzo franco stalla non inferiore al minimo previsto (€ 1,35 euro/kg) e non già oggetto di altra richiesta di aiuto.

Dette dichiarazioni devono essere redatte come da fac-simile riportato in allegato e trasmesse all'AGEA via PEC all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it entro 20 giorni dalla comunicazione dei dati rilevati in sede di controllo che AGEA stessa trasmetterà, anche per il tramite dei CAA mandatarî, ai beneficiari per i quali in sede di controllo è stata rilevata la presenza di conferimenti da raccoglitori e caseifici.

Tali dichiarazioni saranno assoggettate a controlli campionari per verificarne la veridicità, anche con il coinvolgimento degli Organi di Polizia che dispongono dei necessari poteri di accertamento.

Nelle more di tali accertamenti, attesa la necessità di rispettare il termine per l'esecuzione dei pagamenti, l'AGEA, una volta ricevute le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, procederà alle erogazioni con riserva di ripetizione dell'indebito.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

Federico Steidl